

DAL CONTRATTO NAZ.LE DI LAVORO 24/7/03
NORME IN MATERIA DI FERIE-PERMESSI-ASSENZE
PERSONALE DOCENTE a tempo indeterminato (ex. ruolo)

FERIE : **32 gg.** Lavorativi, retribuiti, per ciascun anno scolastico, fruibili durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

(art. 13) 30 gg. per i neoassunti per i primi 3 anni
-DOMANDA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

N.B. **6** giorni si possono usufruire anche durante l'attività didattica(lezioni) , purché la sostituzione sia possibile con altro personale a disposizione, all'interno della scuola, quindi senza oneri aggiuntivi per l'Amm.ne (supplenti).

FESTIVITA' : **4 gg.** di riposo più festa del Santo Patrono(della sede di servizio), fruibili nel corso dell'anno scolastico ,
(art. 14) nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.

PERMESSI RETRIBUITI : EROGAZIONE SUBORDINATA A DOMANDA AL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 15 e 16) SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE

gg. 8 per partecipazione concorsi-esami(compreso viaggio)

gg. 3 per lutti (conviventi ,parenti entro 2 grado-genitori ,figli naturali,adottati, affiliati, nonni, fratelli, sorelle, nipoti di nonni ma naturali - e affini entro 1 grado- suoceri, nuore, generi-) anche non consecutivi per ogni evento .

gg. 15 consecutivi per matrimonio

gg. 3 (al mese) beneficiari L. 104/92(handicap)

gg. 3 per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione

gg. 6 di FERIE per gli stessi motivi(personali o familiari), fruibili durante le attività didattiche, con possibilità di sostituzione tramite supplenti.

N.B. : Sono fruibili altri permessi retribuiti, previsti da specifiche disposizioni di legge (donatore di sangue; seggio elettorale, giudice popolare, citazione per testimonianza ecc.)

Per particolari esigenze personali, possono., a domanda essere concessi PERMESSI BREVI (personale DOCENTE : fino a un massimo di due ore giornaliere. Nel corso dell'anno scolastico non possono comunque superare il rispettivo orario d' insegnamento ore 18 -22-25).

Tali permessi devono essere recuperati entro i 2 mesi lavorativi successivi alla fruizione e sono subordinati alla sostituzione senza oneri per lo Stato con altro personale in servizio.

MATERNITA' : **ASTENSIONE OBBLIGATORIA** (D.L.gs. 151/2001): **5 MESI**

TRADIZIONALE: due mesi prima , tre mesi dopo l'evento

FLESSIBILE: un mese prima, quattro mesi dopo l'evento

N.B. vanno aggiunti eventuali giorni per parto prematuro rispetto alla data presunta

ASTENSIONE FACOLTATIVA PER ENTRAMBI I GENITORI(Congedo Parentale)

nei primi 8 anni di vita del bambino : **10 mesi complessivi tra madre e padre**

La madre può usufruirne, dopo l'obbligatoria, per un periodo anche non continuativo non superiore a 6 mesi.

Il padre invece, dopo la nascita del figlio, nel caso abbia usufruito di 3 mesi anche non continuativi , può arrivare ad un massimo di 7 .

In tal caso il periodo complessivo è elevato a 11 mesi.

Nei primi 3 anni 6 mesi complessivi retribuiti al al 30 % di cui i primi 30 giorni tra moglie e marito retribuiti al 100%.

